

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09443/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9443 del 2021, proposto da

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consorzio di Tutela A.Re.L. – Agenzia Recapito Licenziatari, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.I.C.A.I Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, General Logistics Systems Enterprise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Giordano, Antonella Licata, Fabrizio Giordano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;

Brt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Andrea Manzi, Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AGCom" o "Autorità") n. 199/21/CONS del 17 giugno 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità e notificata a Poste Italiane a mezzo P.E.C. il 1 luglio 2021, recante *"verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019"* nella parte in cui lesiva degli interessi e diritti di Poste Italiane S.p.A.;

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, della delibera n. 215/19/CONS del 7 giugno 2019, recante *"Avvio del procedimento di verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017 e 2018"*;

- della delibera n. 79/21/CONS del 4 marzo 2021, recante *"Consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019"*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio

2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 199/21/CONS del 17 giugno 2021 recante *“verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019”*, lamentando la mancata attivazione del fondo di compensazione del servizio universale di cui all'art. 10 del d.lgs. 261/1999;

Rilevato che la parte resistente e le parti intervenienti hanno formulato istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati conformemente a quanto statuito su fattispecie analoga dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9021/2023;

Considerato che, con dichiarazione resa in udienza, la parte ricorrente ha rappresentato di non opporsi alla richiesta di rinvio dell'udienza di trattazione ai fini della predetta integrazione del contraddittorio;

Considerato, altresì, che all'udienza del 9 gennaio 2026, l'Avvocatura dello Stato ha sollevato eccezione di possibile improcedibilità del ricorso alla luce dell'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 857, della legge di bilancio n. 199/2025, delle disposizioni istitutive del fondo di compensazione di cui la parte ricorrente chiede applicazione;

Considerato che la difesa delle società intervenienti ha chiesto un termine per poter valutare l'incidenza della sopravvenienza normativa sulle questioni oggetto di causa e ha nuovamente insistito sulla necessità di integrare il contraddittorio;

Ritenuto, pertanto, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e con termine, per il deposito in giudizio della relativa attestazione, di non oltre 30 (trenta) giorni dalla intervenuta pubblicazione;

Ritenuto, inoltre, di dover sottoporre al contraddittorio scritto delle parti l'eccezione di improcedibilità per sopravvenienza normativa formulata in udienza dall'Avvocatura dello Stato, a tal fine disponendo il deposito di memorie sulla questione nei termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto pertanto di rinviare ad altra data la trattazione di merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- dispone il deposito di memorie sulla questione di cui in motivazione;

- rinvia per la prosecuzione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 ottobre 2026, con assegnazione in sovrannumero;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Massimiliano Scalise, Primo Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO